



**CITTA' DI TERRACINA**  
*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
 ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
 N. 97 DEL 17 DIC. 2015**

**OGGETTO:** **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA  
 COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI CORPO DI POLIZIA  
 MUNICIPALE.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese DICEMBRE di alle ore 16,00 nella sede municipale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*dr.ssa Erminia OCELLO*, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal *Segretario Generale dr. Marco RAPONI* – procede, con i poteri della Giunta Comunale, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla  
 regolarità tecnica  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)  
 16.12.2015

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla  
 regolarità contabile  
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)  
 16.12.15

**IL DIRIGENTE**  
 ( *Com.te Fernando DI CRESCENZO* )

**LA DIRIGENTE**  
 (*dr.ssa Ada NASTI*)

PAGINA BIANCA

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Premesso** che l'art. 208 c. 4 del vigente Codice della Strada 3 D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni 3 dispone che una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada spettanti ai Comuni e agli altri enti diversi dallo Stato sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tra cui, alla lettera a) ultimo capoverso, al finanziamento degli oneri di assistenza e previdenza riconosciuto in favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
- Ravvisato** che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, è dato evincersi la possibilità dell'Ente Comunale di destinare quota parte dei proventi in disamina all'assistenza e previdenza del personale della Polizia Locale da esso dipendente.
- Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, la quale in ordine all'interpretazione dell'art. 208 del Codice della Strada ha affermato che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli enti locali, finalizzato a:
1. provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 del richiamato art. 208, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale;
  2. integrare l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Locale che svolge servizi di polizia stradale in considerazione delle condizioni di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale.
- Dato Atto** pertanto che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale scioglieva definitivamente le riserve formatesi in relazione alla legittimità dell'utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada di cui all'art. 208, affermando legittimo destinare un a quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale della Polizia Locale e, in generale, al miglioramento della circolazione stradale.
- Preso Atto** che l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regione 3 EE.LL. siglato il 22/01/2004 prevede che la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 C.d.S. spetti "agli organismi di cui all'art. 55 del CCNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei dipendenti e costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 300 del 1970" (Statuto dei lavoratori).
- Considerato** che la costituzione del fondo speciale di cui sopra a favore del personale della Polizia Locale, ed in particolare la gestione delle risorse ad esso destinate, debba essere opportunamente e dettagliatamente disciplinata da apposito regolamento che stabilisca le finalità e le modalità del suo utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme.
- Considerato** che la pronuncia della Sezione Toscana della Corte dei Conti 456/2012/PAR, ha parzialmente rivisto la Del. n. 209/2011/PAR sempre della medesima sezione regionale, con la quale si stabiliva che le somme destinate alla previdenza integrativa, pur rientrando nella spesa del personale, non devono essere considerate ai fini del rispetto dell'articolo 9 comma 1 del D.L. 31 Maggio 2010 n° 78;

PAGINA BIANCA

**Considerato** che con Delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 31 del 20 Luglio 2015 “Nuova ripartizione proventi derivanti da Sanzioni C.d.S. (art. 208) – Rettifica Deliberazioni n. 324/2014 e n. 64/2015 è stata accantonata la somma di € 15.000 in attesa dell’emanazione di apposito regolamento.

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (cd. “T.U.EE.LL.”);

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso dal Comandante della Polizia Locale;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

**Visto** il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada;

**Ritenuto** di dover procedere in conformità;

Con voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di **APPROVARE** il “regolamento per l’istituzione di forme di assistenza e di previdenza integrativa per il personale della polizia locale e funzionamento dell’organismo di gestione del comune di Terracina.”, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, costituito da n. 15 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **DARE ATTO** che il fondo di cui sopra sarà finanziato con prelievo dei proventi sanzionatori ex art. 208 del Codice della Strada, conformemente a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 in premessa indicata;
3. di **DEMANDARE** al Comandante della Polizia Municipale l’attuazione della deliberazione;
4. di **DICHIARARE**, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

PAGINA BIANCA



*CITTA' DI TERRACINA  
PROVINCIA DI LATINA*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE  
DI TERRACINA**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 97 del 17/12/2015**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - mediante devoluzione di parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

**Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari delle forme di previdenza ed assistenza integrativa sono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Terracina, a tempo indeterminato non amministrativi.
2. Sono esclusi dal beneficio gli appartenenti al Corpo di P.L., in servizio di distacco o comando presso altri uffici comunali o di altre amministrazioni.

**Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 cod. strad. e saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino la previdenza integrativa.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali).
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati dal Comitato di cui al successivo art. 9, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento sui Contratti Pubblici.

**Art. 4 - FINANZIAMENTO**

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Tale quota deve corrispondere ad una percentuale compresa tra il 6% e il 10% del 50% dei proventi e, comunque, non può essere inferiore ad Euro 600,00 (seicento/00) e superiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) pro capite.
2. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa ai proventi di cui all'art. 208 del C.d.S.
3. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale, individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).



4. Il Comando di Polizia Municipale, con l'adozione di formale provvedimento, impegna e liquida le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati e vigila sulla gestione delle relative convenzioni stipulate.

#### **Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento e le seguenti caratteristiche:
  - Capitale garantito;
  - Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

#### **Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE**

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna anche presso altri uffici non dipendenti dal Comando di P.L. o comunque in caso di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
  - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
  - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
  - Riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 1.
3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

#### **Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE**

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE**

**Art.8- ISTITUZIONE**

1. È istituito il Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17, Capo III Area Polizia Locale, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004.
2. Con il presente Titolo è regolata l'attività posta in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

**Art. 9 - COMPOSIZIONE**

1. Nel Comitato di Settore, i componenti vengono eletti tra i soli operatori di Polizia Locale ed è formato secondo i seguenti criteri:
  - 3 (tre) componenti individuati, per mezzo di votazione a maggioranza fra il personale di Polizia Locale.
  - il Comandante della Polizia Locale o un suo sostituto, con funzioni di Presidente;
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.
3. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 10 - FUNZIONAMENTO E DURATA**

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.L.. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni dalla data di costituzione.

**Art. 11 - FINALITÀ ED INIZIATIVE**

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:
  - Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
  - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

## **Art. 12 - ADEMPIMENTI**

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a richiedere una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo; tale richiesta è formalizzata dal Presidente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della rendicontazione.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.
4. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

## **Art. 13 - COLLABORAZIONI**

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.
2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

## **Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina i fondi accantonati a partire dall'anno 2015.

## **Art. 15 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, in materia previdenziale, nonché – in quanto applicabili – le norme particolari del Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari comunali incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Erminia OCELLO**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**Marco RAPONI**



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 18 DIC. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE  
ISTRUTTORE CONTABILE

~~Sig. Adriano Innico~~

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

\_\_\_\_\_